

**ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
N. 5 DEL 27-04-2026**

Reg. Generale n. 26

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELLE SEGUENTI  
AREE: IT011109030003 - 250 M SUD FOCE ASO, IT011109030004 - 100 M SUD  
SCARICO CENTRALE ENEL.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**VISTA** la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30

marzo 2010; **VISTA** la DGR Marche n. 550 del 17/04/2025;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 50, relativo, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PREMESSO** che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare le “*zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti nonché la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alla lettera b) stessa, garantendo, altresì,*

un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

**PREMESSO** che, la Regione Marche, con propria DGR n. 550 del 17/04/2025 già citata, all'allegato 1, paragrafo G, punto 7, ha indicato che *“Il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, di cui al punto precedente, deve trasmettere gli atti di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute nelle modalità introdotte dal DM 19/04/2018 tramite Portale delle Acque di Balneazione, e alla Regione, per posta elettronica e/o per posta certificata, ai sensi dell' art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, indicando le ragioni del divieto e le azioni intraprese per interrompere la causa”*;

**PRESO ATTO** che, l'ARPAM Dipartimento Provinciale, ha comunicato il superamento del valore limite dei parametri microbiologici, come da nota ARPAM Dipartimento Provinciale acquisita agli atti con prot. n. 3598 del 27.04.26 per le analisi eseguiti sui campioni di acque prelevati in data 05/05/2025;

**PRESO ATTO** che le acque di balneazione (BW) interessate dall'evento sono le seguenti:

ID Area Omogenea AO	COD Punto Prelievo	Descrizione punto di prelievo	Parametri non Conformi ai limiti di legge
	IT011109030003 (098_AP)	250 M SUD FOCE ASO	Non Conforme
	IT011109030001 (073_AP)	300 M NORD CENTRALE ENEL PE-DASO	/
IT011109030A001	IT011109030004 (100_AP)	100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	Non Conforme

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 *“Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”*;

**RILEVATO** che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

**CONSIDERATO** che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

**RITENUTO** necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi;

**VISTO** il d.P.R. del 24.02.26 con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale del comune di Pedaso e la nomina del commissario straordinario, come da nota della prefettura di Fermo prot. n. 0012858 del 04.03.26

**RICHIAMATO** il decreto di nomina del commissario prefettizio di cui al prot. 0010384 del 20.02.26 della prefettura di Fermo, acquisito al protocollo dell'ente al n. 0001571 del 20.02.26;

### **ORDINA**

**a decorrere dalla data 27 APRILE 2026** il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione, nelle acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue:

ID Area Omogenea AO	COD Punto Prelievo	Descrizione punto di prelievo	Parametri non Conformi ai limiti di legge
	IT011109030003 (098_AP)	250 M SUD FOCE ASO	Non Conforme
	IT011109030001 (073_AP)	300 M NORD CENTRALE ENEL PEDASO	/
IT011109030A001	IT011109030004 (100_AP)	100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	Non Conforme

precisando che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte di ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tali tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.

### **ORDINA ALTRESÌ**

- che sulle aree demaniali soggette al divieto temporaneo di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della chiusura della/e BW, a cura dell'Ufficio Tecnico, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione, per tutta la durata della chiusura della/e BW;

### **DISPONE**

- che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- che la presente ordinanza sia **pubblicata IMMEDIATAMENTE sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute** e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e

pubblicazione sul sito web del Comune di Pedaso;

- che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<i>All dipartimento provinciale di competenza</i> <a href="mailto:arpam.dipartimentopesaro@emarche.it">arpam.dipartimentopesaro@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentoancona@emarche.it">arpam.dipartimentoancona@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentomacerata@emarche.it">arpam.dipartimentomacerata@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentofermo@emarche.it">arpam.dipartimentofermo@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentoascoli@emarche.it">arpam.dipartimentoascoli@emarche.it</a>	<a href="mailto:arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it">arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<i>All'Area Vasta di competenza</i> <a href="mailto:areavasta1.asur@emarche.it">areavasta1.asur@emarche.it</a> <a href="mailto:areavasta2.asur@emarche.it">areavasta2.asur@emarche.it</a> <a href="mailto:areavasta3.asur@emarche.it">areavasta3.asur@emarche.it</a> <a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a> <a href="mailto:areavasta5.asur@emarche.it">areavasta5.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>
Capitaneria di Porto	<i>All'Ufficio locale di riferimento</i>	<a href="mailto:cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it">cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it</a>



# COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

---

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

## INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è  
Ufficio Tecnico- Settore II ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Pietro Montenovò;

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Alessandro Annunziata

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*